

## **Credito al consumo: le osservazioni di Altroconsumo al recepimento della direttiva UE 2023/2225.**

Si è chiusa il 4 settembre 2025 la consultazione pubblica del MEF sul decreto che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva europea CCD2 (direttiva UE 2023/2225). Altroconsumo ha partecipato alla consultazione: è importante che le norme del credito al consumo siano efficaci per una adeguata tutela dei consumatori in modo che l'accesso al credito sia un'opportunità e mai un problema. Molto interessanti le regole per il Buy now pay later, l'accesso al credito e l'analisi di affidabilità finanziaria, il credito finalizzato e infine le misure di salvaguardia del sovraindebitamento tra educazione finanziaria, percorsi agevolati per le persone in difficoltà e l'arrivo dei nuovi consulenti del debito.

Il recepimento dovrà concludersi entro il 20 novembre 2025 e le nuove disposizioni saranno applicate a partire dal 20 novembre 2026.

Ecco in dettaglio le nostre osservazioni che ci auguriamo siano prese in considerazione affinché le regole siano effettivamente a supporto di consumatori e operatori per la nascita di un vero mercato unico europeo del credito al consumo che per essere davvero un'opportunità di crescita deve avere un adeguato livello di trasparenza e tutele per i consumatori.

### **Ambito di applicazione delle regole del credito al consumo.**

Le norme del credito al consumo sono fondamentali per assicurare ai consumatori informazioni adeguate e complete già nella fase della pubblicità e poi in quella di confronto; in questo modo si garantisce una scelta consapevole e si aumentano inoltre le tutele in caso di problemi.

Per questo apprezziamo che saranno considerati credito al consumo tutti i finanziamenti fino a 100.000 euro e rispetto alle regole precedenti (per cui il credito al consumo era compreso tra i 200 euro e i 75.000 euro) questo ci dà la possibilità di avere adeguate tutele per un numero più ampio di prodotti. Nella discussione della direttiva a livello europeo una grande conquista è stata l'inserimento tra gli intermediari e gli operatori, dei fornitori di servizi **BNPL (buy now, pay later)** strumento che sta avendo grande diffusione tra i consumatori e che ha però degli elementi di rischiosità; averli inseriti all'interno del quadro normativo degli intermediari finanziari aumenta le tutele dei clienti. Siamo contrari a

---

### **Altroconsumo**

considerare il BNPL un prodotto diverso dal credito al consumo, lo è. Ci auguriamo quindi che nelle regolamentazioni secondarie cui è chiamata Banca d'Italia si introducano regole per assicurare massima tutela ai consumatori perchè i contratti BNPL sono finanziamenti di credito al consumo ed hanno bisogno di massima tutela per i clienti in termini di trasparenza, informativa precontrattuale e tutele.

Così come anche i **prestiti peer to peer** concessi attraverso le piattaforme di crowdfunding devono osservare a nostro avviso le regole del credito al consumo. Anche se i prestiti avvengono tra privati è indubbio il ruolo che la piattaforma ha nell'analisi del rischio e quindi nella concessione del credito. Inoltre, è fondamentale anche per questi prestiti che i consumatori ricevano tutte le informazioni corrette già in fase precontrattuale, valorizzando il costo complessivo del finanziamento col Taeg.

Invece abbiamo risposto in maniera negativa all'applicazione delle regole del credito al consumo alle **carte di debito differito** le quali sono degli strumenti di pagamento e non degli strumenti di finanziamento. In questo caso il decreto di recepimento non ha delle regole; Il MEF si è limitato a chiedere un parere sulla questione agli stakeholders. Secondo Altroconsumo le carte di debito differito sono in primis degli strumenti di pagamento in cui la funzione di credito è ancillare e non predominante. Al contrario, per fare un esempio di caratteristiche molto differenti, le carte di credito revolving sono strumenti di finanziamento di credito al consumo in cui la funzione di pagamento è ancillare. Per le revolving è fondamentale il quadro regolatorio del credito al consumo anche perché la scelta del consumatore è fatta sulla base del taeg applicato alla rateizzazione. Al contrario le carte di debito differito sono scelte come strumento di pagamento sulla base del circuito di appartenenza e dei costi di utilizzo oltre che di rilascio. La dilazione concessa è eventuale e non prevede costi o interessi aggiuntivi. Per questo riteniamo che siano sufficienti le regole previste dalla direttiva PSD2 e quindi dalla successiva PSD3 per tutelare a pieno il consumatore che peraltro ha la possibilità di conoscere il funzionamento del debito differito leggendo la documentazione precontrattuale che pure la PSD2 prevede.

Rispetto al confronto con gli strumenti di Buy now pay later che invece come detto prima a nostro avviso devono obbligatoriamente sottostare all'applicazione delle regole del credito al consumo riteniamo che la differenza di trattamento si giustifichi da sola guardando il funzionamento dei due strumenti e le diverse modalità di utilizzo che ne fa il consumatore. Nel caso della carta di debito differito il consumatore fa una scelta consapevole di uno strumento di pagamento utilizzabile nei limiti di un plafond e che permette però di pagare le spese con un unico addebito sul conto corrente. La

possiamo considerare una facilitazione nella gestione del bilancio familiare con possibilità di procrastinare di qualche giorno l'addebito delle spese in attesa dello stipendio, ad esempio. Al contrario nel buy now pay later il consumatore non sceglie lo strumento ma scelte di rateizzare un carrello della spesa, basandosi più sulle scelte di shopping che sulle caratteristiche delle rate. Così facendo si attivano diverse rateizzazioni con tempistiche diverse che rendono molto difficile comprendere quanto si deve e quanto resta ancora da pagare. E' un meccanismo più complesso, con un più evidente rischio di sovraindebitamento che per questo merita delle regole appropriate in base alla normativa sul credito al consumo. Rispetto alla considerazione che ci possano essere delle differenze di trattamento tra carte ad addebito differito emesse da banche ed istituti di pagamento e carte emesse da Imel riteniamo che quando nella direttiva UE 2023/2225 si parla di istituti di pagamento si includano anche gli istituti di moneta elettronica. Non vediamo problemi basta esplicitare questo.

**Regole specifiche per i prestiti finalizzati** cioè quelli stipulati in negozio al momento dell'acquisto di un bene e servizio e frutto di un accordo tra esercente e finanziatore (banca o finanziaria) e che hanno dimostrato in questi anni diversi problemi. Giusto quindi che nel decreto di recepimento ci siano degli articoli dedicati proprio a questi prodotti così fondamentali ma anche così insidiosi. Giusto dare rilevanza ai fornitori di beni e ai prestatori di servizi che offrono prestiti finalizzati nella loro attività. Le inchieste di Altroconsumo dimostrano che manca su questi prodotti trasparenza e formazione. Occorre insistere perché i finanziatori si occupino della formazione di chi offre prestiti finalizzati in negozio per far sì che il consumatore possa fare sempre una scelta consapevole. Però non consideriamo corretto non far partecipare al costituendo registro degli esercenti che offrono credito le microimprese e le piccole e medie imprese. L'esclusione dovrebbe riguardare solo le microimprese; invece escludere le piccole e medie imprese avrebbe la conseguenza non positiva di limitare troppo l'applicazione della novità. Escludere le piccole e medie imprese (imprese che hanno meno di 250 occupati ed hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro) significa che questa norma riguarderà in Italia il 5% dei commercianti. Questo non è accettabile. La limitazione andrebbe applicata solo alle microimprese (cioè quelle che hanno meno di 10 occupati e che hanno un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

**Formazione per i collaboratori degli intermediari del credito.** Occorre dare giusta importanza alla formazione degli operatori che sono gli interlocutori diretti dei consumatori, quelli che devono veicolare le giuste informazioni affinché il credito sia davvero consapevole. Per questo riteniamo fondamentale che continui ad essere presente la regola per cui i corsi di aggiornamento professionale abbiano una durata di almeno 60 ore nel biennio; non indicare alcuna quantificazione e lasciarla decidere ad OAM potrebbe essere controproducente.

**Vendite abbinatae.** Apprezziamo che nel recepimento rimarranno valide le previsioni del TUB e del Codice del consumo relative alle vendite abbinatae. E' importante che tutte le conquiste fatte in questi anni in termini di divieto nella commercializzazione di prodotti abbinati (conti e polizze) rimangano e vengano rafforzate. Anche in questo caso vogliamo che la scelta di dove sottoscrivere un contratto di prestito sia libera e svincolata da altri prodotti come il conto corrente o l'acquisto di una polizza venduta dallo stesso intermediario. Ribadiamo come sia fondamentale garantire e tutelare le norme di maggior favore a tutela dei consumatori previste dalla normativa italiana anche in altri settori. E siamo contenti che nel testo in consultazione ci sia tutto questo.

Ad esempio, impedire che per la concessione di un prestito sia necessario ed obbligatorio acquistare una polizza assicurativa venduta dalla stessa banca o finanziaria che lo eroga. Se serve una polizza deve essere data possibilità al consumatore di acquistarla dove meglio crede per favorire la concorrenza ed il confronto delle condizioni. Inoltre, sarebbe importante slegare la concessione del prestito personale o della cessione del quinto o di altri finanziamenti dall'aver il conto corrente in una specifica banca. Non c'è alcuna ragione tecnica perché questo avvenga; il capitale erogato e le rate si possono trasferire da un qualsiasi conto corrente. Una richiesta diversa limiterebbe la possibilità per un correntista di una banca di scegliere un prodotto più economico erogato da un'altra o lo obbligherebbe a spostare il rapporto di conto corrente per ragioni del tutto diverse da quelle legate alla sua economicità o qualità.

**Trasparenza delle informazioni.** Come nelle regole già attualmente in vigore anche nel testo di recepimento della nuova direttiva viene data massima importanza a tutte le informazioni fornite al consumatore rispetto ai finanziamenti a partire dai messaggi pubblicitari e proseguendo con l'informativa precontrattuale attraverso l'ESIS nel momento in cui il consumatore richiede informazioni per ottenere uno specifico capitale e finanziamento. Ma la grossa novità è che banche e finanziarie dovranno anche mettere a disposizione dei clienti dei foglietti informativi generici (chiamati Informazioni generali sul credito al consumo) ed abbiamo sottolineato l'importanza di averli anche sui siti web datati ed aggiornati come accade per i foglietti informativi dei mutui già adesso.

**Valutazione del merito creditizio.** E' assolutamente necessario che il credito sia concesso solo alla persone che hanno un'adeguata affidabilità finanziaria. Ed è giusto che i finanziatori valutino il merito creditizio anche attraverso l'uso di banche dati che devono essere accessibili senza barriere anche ad operatori non nazionali ma di altri Paesi europei. Inoltre apprezziamo l'esplicita considerazione che l'analisi del merito creditizio debba essere anche fatta a favore dei clienti per valutarne al meglio il rischio di sovraindebitamento. E per la prima volta si esplicita il fatto che si possono usare per fare la valutazione fonti interne al finanziatore ed esterne ma mai i social network. Inoltre si entra anche nel merito di quanto sia necessario l'intervento umano in questa fase. E dunque si esplicita che se la valutazione è effettuata solo attraverso un trattamento automatizzato dei dati (e noi chiediamo di aggiungere anche con l'uso dell'intelligenza artificiale) il consumatore ha la possibilità di chiedere l'intervento umano per ottenere spiegazioni in merito alla valutazione e nel caso richiedere un intervento diretto del finanziatore se serve. Si cerca così giustamente di evitare che algoritmi preimpostati possano prelevare nella concessione del credito facendo perdere alla valutazione la giusta flessibilità che invece nella concessione del credito è fondamentale.

**Rimborso anticipato.** Le nuove regole inseriranno inoltre nel Testo unico bancario delle nuove regole sul rimborso anticipato che riprendono quanto previsto dalla sentenza Lexitor che in questi anni ha dato la possibilità a molti di ottenere il rimborso di spese legate al finanziamento ma purtroppo solo dopo lunghi contenziosi. Contenzioso che ora dovrebbe ridursi con queste regole chiare che abbiamo chiesto di dettagliare meglio soprattutto imponendo ai finanziatori che entro 7 giorni dalla richiesta del cliente di rimborso anticipato gli devono fornire un dettaglio del credito da rimborsare al netto delle spese già pagate ma che quota parte devono essere restituite.

**Crisi e difficoltà nel pagare le rate.** La direttiva e il suo decreto di recepimento danno grande importanza alla gestione delle crisi e quindi a dare assistenza ai consumatori nel caso in cui siano in difficoltà nel pagamento delle rate. Ad esempio, per quanto riguarda il conto corrente e lo scoperto, si prevede che nel caso in cui al correntista sia chiuso un fido o sia eliminata la possibilità di andare in scoperto, la banca gli proponga prima di arrivare a procedure esecutive di rimborsare quanto usato in 12 rate mensili di pari importo al tasso dello scoperto. Abbiamo chiesto che sia possibile prevedere degli allungamenti di questi piani di rientro visto che i tassi applicati sugli scoperti potrebbero essere comunque molto alti. In tutti i rapporti di prestito è previsto che prima di arrivare a procedure esecutive sia necessario adottare delle misure di tolleranza che diano supporto ai debitori in difficoltà.

**Educazione finanziaria e consulenza del debito.** La direttiva e il decreto di recepimento pongono particolare attenzione a queste due attività che sono indissolubilmente collegate fra di loro. Una corretta educazione finanziaria da veicolare ai consumatori ma anche agli operatori aumenta la possibilità di fare scelte corrette e consapevoli e se poi nel corso del rapporto di finanziamento ci fossero dei problemi è giusto che professionisti formati diano supporto adeguato ai consumatori. Devono essere figure terze e chi meglio delle Organizzazioni di consumatori può fare questo sia prima che dopo. Sulla “consulenza del debito” il decreto in consultazione non ha delle norme specifiche si limita a chiedere un parere agli stakeholder ed Altroconsumo ha espresso il suo. In particolare la lettera g) dell’articolo 4, Legge di delegazione europea, delega il Governo ad individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall’articolo 36 della CCD2, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell’obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità. Secondo Altroconsumo i finanziatori e gli intermediari del credito devono destinare una determinata percentuale del credito erogato attraverso prestiti di credito al consumo, al MEF in apposito fondo i cui introiti saranno usati per coprire i costi di una consulenza del debito gratuita per il consumatore ed offerta dalle Associazioni dei consumatori iscritte nel CNCU. In questo modo degli operatori davvero indipendenti potranno dare una consulenza obiettiva ai consumatori in difficoltà. Per questo è importante che anche l’educazione finanziaria sia effettuata in maniera prioritaria dalle Associazioni dei consumatori che potranno così informare prima e far fare scelte consapevoli ai consumatori evitando il più possibile sovraindebitamento e rischi finanziari.

I collaboratori delle Associazioni saranno formati adeguatamente su diversi profili: Tecnici, finanziari, psicologici. A questo proposito si può pensare a dei corsi di formazione predisposti dalle Associazioni di concerto con Banca d’Italia e OAM. Corsi periodici con aggiornamenti anche semestrali. La consulenza del debito ha bisogno anche di canali privilegiati tra intermediari e associazioni per il cui sviluppo potrebbero avere un ruolo fondamentale ABI e Assofin insieme ad altre associazioni di categoria.